



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

## COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 31 del 30/07/2020

Oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.**

Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, il giorno **trenta** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventi**, alle ore 21,05 in adunanza di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti i sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) DIACCI Enrico	Presente
2) BACCHELLI Susanna	Presente
3) DIACCI Marzia	Presente
4) FABBRI Mauro	Presente
5) FRACAVALLA Alessandro	Presente
6) GALIOTTO Gloria	Assente
7) GROSSI Giorgia	Presente
8) MARTINELLI Riccardo	Assente
9) MONTANARI Elisa	Presente
10) TIOLI Claudio	Presente
11) TURCI Elisa	Presente
12) ZANARDI Matteo	Presente
13) FERRARI Marco	Presente
14) OLIVETTI Giulia	Assente
15) ROSSI Marina	Presente
16) ZENONI Dario	Presente
17) BONATTI Remo	Presente
Presenti n. 14	Assenti n. 3

1) CASARINI Elisa Presente

Assume la Presidenza il Sig. TIOLI CLAUDIO Presidente del Consiglio.

Assiste il Vice Segretario CAPPI RAFFAELE.

Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

La seduta è VALIDA.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri: - -



N. 31

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

- - -

Ai sensi dell'articolo 38 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" nel testo in vigore definito con delibera consiliare n. 25 del 30/05/2019, il file audio della seduta registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, è firmato digitalmente dal Segretario Comunale e dal Presidente del Consiglio Comunale, protocollato ed inviato alla conservazione digitale, e costituisce a tutti gli effetti di legge verbale della seduta.

Sono presenti il Dirigente del Servizio Finanziario dell'Unione Terre d'Argine Dott. Antonio Castelli e la Responsabile territoriale del Servizio Finanziario Dott.ssa Roberta Mussini.

L'Assessore **Fabrizio Mauro** illustra il punto in esame.

Quindi nessun altro chiedendo la parola.

Nessuna variazione è intervenuta rispetto al quadro iniziale.  
Consiglieri presenti n. 14.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Presa visione della Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019) con particolare riferimento al comma 738 della medesima in base al quale *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Richiamato il comma 744 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in base al quale *"È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso"*



*produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.”*

Preso visione dei commi da 748 a 754 della medesima Legge che disciplinano le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili ed in particolare:

*“748. L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.*

*749. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.*

*750. L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.*

*751. Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.*

*752. L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.*

*753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

*754. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.*

Richiamato il comma 760 della Legge di Bilancio 2020 in base al quale : *“Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e’ ridotta al 75 per cento.”*

Riscontrato che il comma 756 della Legge di Bilancio 2020 prevede che a decorrere dall’anno 2021, i comuni, potranno diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

Dato atto che il comma 757 della medesima Legge prevede l’elaborazione di apposito prospetto da allegare alla deliberazione di approvazione delle aliquote IMU in assenza del quale la delibera non è idonea a produrre effetti;

Vista la risoluzione n° 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui si precisa che solo dall’anno 2021 vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle



aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Richiamato il comma 779 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in base al quale "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ;

Considerato che l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui alla Legge 296/2006;

Richiamato il comma 169 della Legge 296/2006 in base al quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*"

Riscontrato che l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

Presa visione delle aliquote IMU relative all'anno 2020 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n°9 del 26/03/2020;

Dato atto che l'articolazione delle stesse risulta essere la seguente:

- aliquota pari allo **0,6** per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota ridotta pari allo **0,5** per cento per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete";
- aliquota ridotta pari allo **0,86** per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L.431/98; la fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
- aliquota ridotta pari allo **0,86** per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1,D/7,D/8,C/1 e C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

- aliquota pari allo **0,76** per cento per i fabbricati di categoria catastale D/4 direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo IMU ed aventi destinazione “casa di riposo”. Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all’ente, tramite modulo predisposto dall’Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione;

- aliquota pari al **1,06** per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;

- aliquota pari allo **0,5** per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in comodato con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto;

- aliquota pari allo **0,1** per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale *di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557*;

- aliquota pari allo **0,0** per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- aliquota pari allo **0,0** per cento per i fabbricati - ad eccezione fabbricati di categoria catastale D - concessi gratuitamente in uso - con contratto debitamente registrato - a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La predetta aliquota spetta dalla data di stipula del contratto e sino a che l'immobile risulta utilizzato per finalità connesse all'emergenza. Gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi allegando copia del contratto.

- aliquota pari allo **0,76** per cento per i fabbricati di categoria catastale D concessi gratuitamente in uso - con contratto debitamente registrato - a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La predetta aliquota spetta dalla data di stipula del contratto e sino a che l'immobile risulta utilizzato per finalità connesse all'emergenza. Gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi allegando copia del contratto.

- aliquota pari allo **1,00** per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Ritenuto inoltre di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Ravvisata la volontà dell’Amministrazione Comunale di introdurre una misura a sostegno dei soggetti possessori di fabbricati – ad eccezione fabbricati categoria D – intrinsecamente agibili ma



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

inagibili per rischio esterno a seguito del sisma del maggio 2012, tenuto conto che gli stessi da quella data non possono essere utilizzati;

Ritenuto a tal fine opportuno introdurre la seguente aliquota:

- aliquota pari allo **0,0** per cento per i fabbricati - ad eccezione fabbricati di categoria catastale D – intrinsecamente agibili ma inagibili per rischio esterno a seguito del sisma del maggio 2012. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

Dato atto che l'introduzione della presente agevolazione comporta un minor gettito IMU quantificabile in Euro 4.722,00 annui di cui si è tenuto conto in sede di verifica degli equilibri di bilancio;

Precisato altresì che si ritiene opportuno mantenere invariate le restanti aliquote previste con deliberazione di C.C. n.9 del 26/03/2020;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Territoriale del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari dell'Unione Terre d'Argine;

Presa visione del parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti favorevoli 10 (NOI Lista Civica), contrari 1 (Lega), astenuti 3 (Insieme al Centro Sinistra) e pertanto a maggioranza, espressi nei modi e forme di legge,

## DELIBERA

- di approvare per l'anno 2020 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 160/2019:

1) aliquota pari allo **0,6** per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze;

2) aliquota ridotta pari allo **0,5** per cento per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete";



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

- 3) aliquota ridotta pari allo **0,86** per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L.431/98; la fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
- 4) aliquota ridotta pari allo **0,86** per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1,D/7,D/8,C/1 e C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
- 5) aliquota pari allo **0,76** per cento per i fabbricati di categoria catastale D/4 direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo IMU ed aventi destinazione "casa di riposo". Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;
- 6) aliquota pari al **1,06** per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;
- 7) aliquota pari allo **0,5** per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in comodato con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto;
- 8) aliquota pari allo **0,1** per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale *di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557*;
- 9) aliquota pari allo **0,0** per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 10) aliquota pari allo **0,0** per cento per i fabbricati - ad eccezione fabbricati di categoria catastale D - concessi gratuitamente in uso - con contratto debitamente registrato - a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La predetta aliquota spetta dalla data di stipula del contratto e sino a che l'immobile risulta utilizzato per finalità connesse all'emergenza. Gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi allegando copia del contratto;
- 11) aliquota pari allo **0,76** per cento per i fabbricati di categoria catastale D concessi gratuitamente in uso - con contratto debitamente registrato - a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La predetta aliquota spetta dalla data di stipula del contratto e sino a che l'immobile risulta utilizzato per finalità connesse all'emergenza. Gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi allegando copia del contratto;
- 12) aliquota pari allo **0,0** per cento per i fabbricati - ad eccezione fabbricati di categoria catastale D



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

– intrinsecamente agibili ma inagibili per rischio esterno a seguito del sisma del maggio 2012. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

13) aliquota pari allo **1,00** per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

- di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi del comma 169 della Legge 296/2006 il 1° gennaio 2020;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997 tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 767 della Legge 160/2019.

DELIBERA INOLTRE,

di dichiarare, come dichiara con voti favorevoli 10 (NOI Lista Civica), contrari 1 (Lega), astenuti 3 (Insieme al Centro Sinistra) e pertanto a maggioranza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di adempiere ai conseguenti provvedimenti.

- - -





**COMUNE DI NOVI DI MODENA**  
PROVINCIA DI MODENA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
N. 31 del 30/07/2020

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**  
F.to TIOLI CLAUDIO

**Il Vice Segretario**  
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 04-08-2020 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale**  
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

---

---

Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 04-08-2020

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267

Novi di Modena,

**Il Segretario Comunale**  
F.to

---

---

E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, \_\_\_\_\_

---

---